



Sentenza n. 210 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Pitruzzella
decisione del 15 ottobre 2024, deposito del 19 dicembre 2024
comunicato stampa del 19 dicembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 64 del 2024

parole chiave:

COMMERCIO – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE –
CONCESSIONI DI POSTEGGIO

disposizioni impugnate:

- artt. 3, comma 2, lett. v), n. 2), e 65, della [legge della Provincia autonoma di Bolzano del 2 dicembre 2019, n. 12](#)

disposizioni parametro:

- artt. 4, 5 e 9 del [d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670](#);
- artt. 3, 41, 97 e 117 della [Costituzione](#)

dispositivo:

non fondatezza – inammissibilità

Il Consiglio di Stato ha dubitato della legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2 (recte: comma 1), lett. v), n. 2), che stabilisce che per somministrazione si intende, «nell'ambito dell'attività di commercio su aree pubbliche, il consumo immediato dei prodotti stessi, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria», e **65 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 2 dicembre 2019, n. 12 (Codice del commercio),** che statuisce che, «[t]enuto conto di quanto disposto dall'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, [...] le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con scadenza al 31 dicembre 2020 di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), sono rinnovate per la durata di dodici anni [...]».

Ebbene, secondo il rimettente, **la prima norma violerebbe l'art. 9 dello Statuto speciale,** che attribuisce alle Province autonome competenza legislativa concorrente in materia di commercio, in quanto contrasterebbe con la definizione di «commercio sulle aree pubbliche» prevista dall'art. 27, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 114 del 1998. **Quanto alla seconda norma censurata, essa violerebbe: a) l'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost.,** che assegna allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di profilassi internazionale, in quanto applicherebbe il rinnovo dodicennale previsto dall'art. 181,

comma 4-*bis*, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, alle sole concessioni di posteggio su area pubblica non implicanti il servizio assistito di somministrazione; b) **l'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.**, in quanto la Provincia autonoma non potrebbe esercitare la propria competenza legislativa in materia di commercio in contrasto con la norma statale sul rinnovo delle concessioni, dettata nella materia della tutela della concorrenza; c) **gli artt. 3, 41 e 97 Cost.**, poiché potrebbe tradursi in una palese disparità di trattamento tra gli esercenti della Provincia autonoma di Bolzano e quelli del restante territorio nazionale, violando contestualmente l'art. 41 Costituzione ponendo un limite ingiustificato all'iniziativa economica privata, nonché l'art. 97 Costituzione secondo il quale la pubblica amministrazione deve essere imparziale; d) **l'art. 117, secondo comma, lett. a), Cost.**, in quanto lederebbe la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi di cui agli artt. 49 e 56 TFUE, imponendo restrizioni non giustificate da superiori esigenze di pubblici interessi quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica.

Quanto alla prima questione – concernente l'art. 3, comma 1, lett. v), n. 2) – la Corte ne dichiara la non fondatezza. Il Giudice delle leggi osserva come il rimettente non abbia adeguatamente considerato la riforma del Titolo V della Costituzione – a seguito della quale le regioni ordinarie hanno acquisito potestà residuale in materia di commercio, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. – e il fatto che, **applicando la c.d. clausola di maggior favore di cui all'art. 10, l. cost. n. 3 del 2001, la competenza legislativa residuale in materia di commercio spettante alle regioni ordinarie sia stata estesa alle autonomie speciali:** tale estensione ha riguardato sia le regioni speciali dotate di potestà statutaria primaria in materia di commercio, sia, *a fortiori*, quelle titolari di competenza concorrente nella stessa materia, come le Province autonome. Con riferimento specifico alla materia del commercio, dalla giurisprudenza costituzionale risulta che, dopo il 2001, **il d.lgs. n. 114 del 1998, individuato come parametro interposto, ha acquisito carattere cedevole,** applicabile solo alle regioni che non abbiano adottato una propria legislazione nella materia del commercio.

Le questioni concernenti l'art. 65, invece, sono dichiarate inammissibili per incompleta ricostruzione del quadro normativo. In particolare, la Corte evidenzia come il giudice *a quo* – che ha lamentato la violazione di diversi parametri costituzionali, facendo, però, sempre leva sull'asserito contrasto con il citato art. 181, comma 4-*bis*, individuato quale parametro interposto – **non ha tenuto conto, nella sua argomentazione, della direttiva 2006/123/CE,** che, come noto, stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi (art. 1). Il Giudice delle leggi, dunque, rileva come – dal momento che l'art. 181, comma 4-*bis*, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, appare in contrasto con l'art. 12 della direttiva servizi, norma considerata *self-executing* dalla CGUE – **il giudice a quo avrebbe potuto, alternativamente, disapplicare la normativa nazionale nell'ambito della causa di sua competenza, ovvero rimettere alla Corte la questione di legittimità costituzionale concernente le norme sul rinnovo dodicennale delle concessioni** (art. 181, comma 4-*bis*, d.l. n. 34 del 2020, come convertito, e art. 11 della legge n. 214 del 2023), che componevano il quadro normativo rilevante nel suo giudizio, rappresentando il fondamento della pretesa dei concessionari.

Domiziano Pierantoni